

**CORTE SUPRAMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Sentenza n. 31348/17 del 23.06.2017

Presidente: Dott. Silvio Amoresano

Relatore: Dott. Carlo Renoldi

Sul ricorso proposto da:

Dieng Ale Samba (ricorrente)

- I. Il bene giuridico protetto dal delitto previsto dall'art. 474 cod. pen. non è identificabile tanto nella buona fede dell'acquirente, che acquistando per un prezzo fuori mercato o comunque da un venditore irregolare è in grado di avvedersi immediatamente della mendacità del segno distintivo, quanto piuttosto nella identità del prodotto industriale, che sarebbe svilita da un'osservazione superficiale da parte di coloro con i quali l'acquirente venisse successivamente in contatto (1).
- II. La prova dell'abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi può essere raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l'assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (2).
- III. Ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall'art. 171-ter, comma 2, lett. a), della Legge n. 633 del 1941 occorre non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente duplicate, ma, altresì un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione, sia pure a fini di vendita (3).



31348-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano - Presidente -
Gastone Andreazza
Enrico Mengoni
Alessandro Maria Andronio
Carlo Renoldi - Relatore -

Sent. n. sez. 318
UP - 27/01/2017
R.G.N. 22278/16

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da


(omissis), nato a (omissis);

avverso la sentenza del 16/11/2015 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8/01/2013, il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Casarano condannò (omissis) alla pena di un anno di reclusione e di 600,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 474 (capo a), 648 cod. pen. (capi b e c) e 171-ter della legge n. 633/41 (capi d ed e), accertati in (omissis).

2. Con sentenza in data 16/11/2015, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolse l'imputato dal delitto di cui al capo e) e procedette alla riqualificazione dei fatti ascrittigli al capo d) ai sensi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a) della legge n. 633/41. Nel frangente, peraltro, i giudici di secondo grado non ridussero il trattamento sanzionatorio disposto dal tribunale, dal momento che la pena applicata in primo grado doveva ritenersi comunque "illegale" in ragione degli errati aumenti disposti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ai quali si era proceduto senza tenere conto della recidiva.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso ^(omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo sei distinti motivi di censura.

3.1. Con il primo di essi, la difesa dell'imputato denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., *la mancanza della motivazione su uno specifico punto già dedotto in sede di gravame in relazione alla asserita illegittimità della perquisizione subita dallo stesso* ^(omissis).

3.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in relazione alla destinazione alla vendita della merce rinvenuta nella sua disponibilità e, sotto altro profilo, in relazione alla ritenuta idoneità della contraffazione a ingannare i potenziali acquirenti.

3.3. Con il terzo motivo, ^(omissis) deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata dimostrazione che le opere audio e video fossero effettivamente coperte dal diritto d'autore, al mancato accertamento del contenuto dei relativi supporti materiali nonché dell'esistenza effettiva di un diritto allo sfruttamento economico delle opere.

3.4. Con il quarto motivo, l'imputato censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla dimostrazione che vi sia stata una effettiva cessione o comunque messa in vendita di più di 50 copie dei supporti contenenti il materiale audio e video abusivamente riprodotto.

3.5. Con il quinto motivo, ^(omissis) si duole, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., della assenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata dimostrazione dell'acquisto della merce contraffatta o abusivamente riprodotta, atteso che egli avrebbe potuto provvedere personalmente alla contraffazione degli oggetti ovvero alla riproduzione dei contenuti audio e video.

3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e la carenza ed illogicità della motivazione in relazione a varie questioni sul trattamento sanzionatorio. Sotto un primo profilo la pena complessivamente inflitta sarebbe eccessiva; e inoltre l'aumento per la recidiva sarebbe stato disposto senza motivare adeguatamente in ordine alla più accentuata pericolosità dell'imputato che deriverebbe dalle precedenti condanne. Sotto altro aspetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sarebbe conseguito alla valorizzazione dei soli precedenti penali, senza tenere in alcun conto le disagiate condizioni sociali dello stesso ^(omissis). Infine, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.

62 n. 4 cod. pen., i giudici di merito non avrebbero compiuto alcuna indagine al fine di verificare l'effettivo impatto economico delle condotte di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è inammissibile, avuto riguardo alla sua assoluta genericità, non avendo il ricorrente compiutamente esplicitato le ragioni per le quali la perquisizione eseguita nei suoi confronti dovrebbe considerarsi illegittima, essendosi limitato, sul punto, ad un rinvio integrale all'atto di appello.

Va, infatti, richiamato l'orientamento seguito da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, dep. 4/09/2015, B e altri, Rv. 264879; Sez. 2, n. 9029 del 5/11/2013, dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962, Sez. 2, n. 13951 del 5/02/2014, dep. 25/03/2014, Caruso, Rv. 259704).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla destinazione alla vendita della merce contraffatta, la quale si trovava, al momento della perquisizione, all'interno di un borsone. E tuttavia, sul punto, i giudici di merito hanno offerto una spiegazione del tutto logica delle ragioni per le quali doveva ritenersi non contestabile una destinazione alla vendita dei beni sequestrati, considerata la natura e la elevata quantità della merce, come tale certamente non destinata all'uso personale, e le modalità della relativa conservazione, all'interno di una borsa che l'imputato portava con sé mentre camminava in strada; e considerati, altresì, ulteriori elementi indiziari da valutare unitamente alle predette circostanze, quali l'assenza del contrassegno SIAE dalle opere musicali.

3.1. Non censurabile è, altresì, la motivazione offerta dalla sentenza in ordine alla capacità decettiva della riproduzione dei marchi e dei segni distintivi della merce contraffatta.

Se per un verso, infatti, appare del tutto logico che ^(omissis) fosse perfettamente in grado di avvedersi che la merce da lui venduta non fosse originale, considerate le qualità intrinseche degli oggetti, le modalità di vendita e, soprattutto, il prezzo richiesto, per altro verso, i giudici di appello hanno



correttamente evidenziato come il bene giuridico protetto dal delitto previsto dall'art. 474 cod. pen. non sia identificabile tanto nella buona fede dell'acquirente, che acquistando per un prezzo fuori mercato o comunque da un venditore irregolare è in grado di avvedersi immediatamente della mendacità del segno distintivo, quanto piuttosto nella identità del prodotto industriale, che sarebbe svilita da un'osservazione superficiale da parte di coloro con i quali l'acquirente venisse successivamente in contatto (cfr. Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, dep. 23/05/2013, Ye ed altro, Rv. 255933, secondo cui il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la pubblica fede, sicché la valutazione della grossolanità della falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti).

4. Manifestamente infondato è, ancora, il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la mancata dimostrazione che i brani musicali e i film contenuti nei supporti sequestrati fossero effettivamente coperti dal diritto d'autore e che la SIAE avesse realmente il diritto allo sfruttamento economico degli stessi.

I giudici di merito, infatti, si sono attenuti al consolidato indirizzo maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell'abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi può essere raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l'assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (v. *ex plurimis* Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, dep. 4/11/2014, Hamoudi, Rv. 260865). Tutti elementi, quelli appena riassunti, che sono stati rinvenuti nel caso di specie, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, la quale ha fatto, altresì, riferimento al controllo operato dal personale della Guardia di finanza, che esaminando a campione quasi tutti gli esemplari, aveva riscontrato come sui supporti sequestrati fossero state effettivamente registrate opere protette dal diritto d'autore. E trattandosi di un accertamento in fatto, su cui la sentenza di merito ha fornito adeguata motivazione, deve escludersi ogni possibilità di sindacato da parte di questa Corte di legittimità.

5. Il quinto motivo di doglianza, con il quale l'imputato lamenta la mancata dimostrazione dell'acquisto da terzi soggetti della merce contraffatta, è, parimenti, inammissibile, siccome manifestamente infondato.

Osserva, sul punto, il Collegio che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, non avendo l'interessato dedotto alcuna specifica giustificazione in ordine al

possesso del compendio contraffatto ed illecitamente riprodotto; né egli è riuscito a documentarne adeguatamente la lecita provenienza.

I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto integrata la fattispecie in contestazione alla stregua del consolidato indirizzo secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di un bene di provenienza illecita, non fornisca, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775 del 1/06/2016, dep. 12/09/2016, Bertolini, Rv. 268085).

6. Venendo, infine, alle questioni sul trattamento sanzionatorio, giova innanzitutto rilevare, quanto alla asserita eccessività della pena, che in sede di concreta determinazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli *standard* motivazionali che il giudice di merito è tenuto ad osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'irrogazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, dep. 4/03/2013, Monterosso, Rv. 255153); laddove, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia "medio bassa" rispetto al regime edittale della pena non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente "il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso di specie, la sentenza di appello ha sottolineato che la pena base doveva ritenersi congruamente determinata, alla stregua dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., nell'ambito dei quali sono stati specificamente valorizzati sia il dato relativo alla gravità del reato che quello concernente la capacità a delinquere dell'imputato, motivata con il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, "penalmente censurato per reati della specie di quello per cui si procede commessi in epoca molto recente". Ciò che, conseguentemente, impone

la reiezione della censura formulata, sul punto, in sede di ricorso, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la scelta discrezionale in relazione al *quantum* della pena irrogata.

6.1. Per quanto poi attiene al riconoscimento della recidiva giova rilevare come la sentenza abbia, sia pure implicitamente, motivato in relazione al riconoscimento della predetta aggravante, considerato il riferimento all'epoca "molto recente" in cui ^(omissis) si è reso responsabile di reati della stessa specie.

6.2. Quanto, ancora, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non risulta, né dal corpo della sentenza, né da quello del ricorso, che l'imputato le abbia richieste. Va conseguentemente ribadito il principio secondo cui se per un verso il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche *ex officio*, per altro verso il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 37569 in data 8/07/2015, dep. 16/09/2015, Tota e altro, Rv. 264552).

6.3. Per quanto, infine, concerne il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4 cod. pen., rileva il Collegio che la questione è stata debitamente affrontata dalla Corte territoriale, la quale, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, ha riscontrato il valore complessivo non irrisorio della merce detenuta dall'imputato.

7. Fondato è, invece, quarto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente deduce la mancata dimostrazione di una effettiva messa in vendita o di cessione di più di 50 copie dei supporti contenenti il ricordato materiale audio e video.

In argomento, occorre rilevare che ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall'art. 171-ter, comma 2, lett. a), della legge n. 633 del 1941, alla cui stregua la Corte territoriale ha ritenuto di riquilibrare i fatti contestati al capo d), occorre non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente duplicate, ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione, sia pure a fini di vendita (Sez. 3, n. 8161 del 7/01/2016, dep. 29/02/2016, S., Rv. 266288; Sez. 3, n. 14435 del 4/03/2008, dep. 8/04/2008, P.M. in proc. Diop, Rv. 239665; Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007, dep. 13/04/2007, P.M. in proc. Esposito e altro, Rv. 236334; Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006, dep. 4/05/2006, P.M. in proc. Diop, Rv. 233922). Su tali premesse, si è ritenuta, nella giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza dell'aggravante in questione nella condotta, affatto differente da quella qui contestata, dell'imputato che, pur custodendo in uno zaino circa 200 CD e DVD, proponeva per la vendita alcuni

supporti tenuti in mano, ritenendo evidente, in tal caso, la vendita al minuto degli stessi (Sez. 3, n. 8161 del 7/01/2016, citata).

Discostandosi dall'indirizzo testé riportato la Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto di rinvenire la fattispecie incriminatrice in esame nella condotta dell'imputato, il quale era stato notato dal personale della Guardia di finanza mentre camminava per strada con un borsone contenente la merce contraffatta nonché i supporti audio e video abusivi (pag. 1 della sentenza di appello).

Ne consegue che deve essere accolta la tesi difensiva riportata nel ricorso per cassazione, secondo cui la condotta accertata non configura un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione dei beni *de quibus*, sicché la sentenza deve essere, sul punto, annullata.

Nondimeno, rileva il Collegio che nel caso di specie possa procedersi, ad opera dello stesso giudice di legittimità, ad una riqualificazione ex art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. dei fatti contestati al capo d), in relazione ai quali, coerentemente alla soluzione fatta propria dal giudice di prime cure, deve ravvisarsi ^{ta} fattispecie di cui all'art. 171-ter comma 1, lett. c) della legge n. 633/1941, la quale punisce colui il quale "c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)". Ciò che, pertanto, consente un semplice annullamento senza rinvio.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo d), che deve essere, pertanto, riqualificato ai sensi dell'art. 171-ter, comma 1, lett. c) della legge n. 633/1941, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo necessario procedere ad una rideterminazione della pena in quanto, come già precisato (v. *supra* § 2 del "ritenuto in fatto"), quella inflitta in primo grado doveva ritenersi "illegale". Nel resto il ricorso deve essere, invece, dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo d), che riqualifica ex art. 171-ter comma 1 lett. c) L. 633/1941 e succ. modif.. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27/01/2017

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Silvio Amoroso

IL PRESIDENTE
Luana Martini

